

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1897 del 09/04/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al pubblico esercizio localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Corso Alberto Pio n. 55, richiesta dalla ditta LOLLO srls - GALLERIA 55 per l'attività di bar, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1998 del 09/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno nove APRILE 2026 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

**Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa al pubblico esercizio localizzato nel Comune di Carpi (MO), via Corso Alberto Pio n. 55, richiesta dalla ditta LOLLO srls - GALLERIA 55 per l'attività di bar, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di RUMORE.**

**Rif. SUAP n. 4266/2025**

**Prat. Sinadoc n. 37148/2025**

## LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge 7 aprile 2014, n.56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine in data 26/11/2026 (pratica SUAP n. 4266/2025 - prot. 90606) e acquisita da ARPAE con prot. n. 210773 del 27/11/2026 dalla ditta **LOLLO srls - GALLERIA 55** (P.IVA. 03774340362), con sede legale in Via Curzio Arletti n. 11 nel comune di Carpi, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di bar svolta presso il pubblico esercizio ubicato in via Corso Alberto Pio n. 55 nel Comune di Carpi, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 216725 del 05/12/2026, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Carpi;
- in corso di istruttoria, la documentazione integrativa, richiesta con protocollo Arpae n. 7300 del 15/01/2026, tramite SUAP, è stata acquisita agli atti con protocollo Arpae n. 29782 del 16/02/2026, per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n. 33733 del 23/02/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 14026 del 27/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 38217 del 27/02/2026;

CONSIDERATO che la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

#### DETERMINA

1. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della ditta **LOLLO srls - GALLERIA 55** (P.IVA. 03774340362) nella persona del suo Rappresentante pro tempore, per il pubblico esercizio ubicato in Comune di Carpi via Corso Alberto Pio n. 55, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Carpi

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
  - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
3. di DARE ATTO che la presente determina:
  - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP dell'Unione delle Terre d'Argine (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
  - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
4. di DARE ATTO, altresì, che ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del DPR n. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUAP, e che il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n. 59/2013;
5. di DARE ATTO inoltre che:
  - sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
  - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
  - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
6. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
7. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
8. DI RENDERE NOTO che:
  - ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni ambientali e Energia Centro;
  - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio  
Autorizzazioni ambientali e Energia  
**Dott.ssa Anna Maria Manzieri**

Pratica Sinadoc 37148/2025

**ALLEGATO E**

**Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11**

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:  
Comune di Carpi**

### **PARTE DESCRITTIVA**

La Ditta **LOLLO srls - GALLERIA 55**, presso il pubblico esercizio sito in via Corso Alberto Pio n. 55 nel Comune di Carpi, svolge l'attività di Bar con dehor all'interno della GALLERIA 55.

Il pubblico esercizio è collocato all'interno di una Galleria al piano terra di un fabbricato con presenza ai piani superiori di unità abitative e uffici. Le attività di intrattenimento musicale del pubblico esercizio sono destinate ad un massimo di 100 persone. Il pubblico esercizio esegue attività di somministrazione di alimenti e bevande con utilizzo dell'impianto sonoro nei giorni di mercoledì, giovedì e domenica dalle ore 18:00 alle ore 23:30 e tra le 18:00 e le 24:00 nei giorni di venerdì e sabato. Le attività di intrattenimento musicale avranno caratteristiche di ordinarietà saranno svolte sia in orario diurno che notturno.

Le sorgenti di rumore individuate dal TCA come significative, e conseguentemente valutate, sono le seguenti:

- impianto dedicato a diffusioni musicali da effettuarsi all'interno dei locali in uso al pubblico esercizio e nel dehor all'interno della galleria;
- avventori presenti all'interno e nel dehor in n. massimo di 100 persone;

L'impianto di diffusione elettroacustico è costituito da:

- n. 1 mixer (MIXING CONSOLE PLAYMIX);
- n. 2 LIMITER;
- n.1 PRE AMPLIFICATORE;
- n. 3 casse posizionate all'interno del locale (modello Indiana Nano 2 e Opera 10);
- n. 2 casse in prossimità del dehor;
- n. 6 casse in galleria (modello Indiana Luna).

Le diffusioni musicali, indipendentemente dagli orari di apertura/chiusura del pubblico esercizio, si protraggono al massimo fino alle 24:00.

Dalla valutazione di impatto acustico presentata a corredo della domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, si rileva che:

- l'esercizio dell'attività del pubblico esercizio comporta l'uso di sorgenti di rumore da assoggettare, ai sensi della normativa sopra citata, al titolo ambientale comunicazione o nulla osta acustico;
- le sorgenti di rumore sono attive nel periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00) e notturno (22:00 - 06:00);
- dal punto di vista acustico il pubblico esercizio, è inserito in classe IV – area ad intensa attività umana, con limiti pari a 65 dBA in periodo diurno e 55 dBA in periodo notturno; I ricettori maggiormente esposti alla rumorosità ambientale sono le abitazioni su C.so Alberto Pio – fronte locale, inserite anch'esse nella UTO di classe IV. Non sono presenti ricettori sensibili soprastanti il locale;
- i livelli definiti per i limiti di immissione assoluto e differenziale notturni stimati presso i ricettori risultano rispettati nel rispetto delle condizioni individuate dal TCA nella valutazione di impatto acustico.

## ISTRUTTORIA E PARERI

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di AUA e le relative integrazioni pervenute ad Arpae-SAE Modena il 16/02/2026,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti al rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Carpi al Comune di Carpi, protocollo n. 33733 del 23/02/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Carpi con protocollo n. 14026 del 27/02/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 38217 del 27/02/2026.

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

## PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta **LOLLO srls - GALLERIA 55**, presso il pubblico esercizio sito in via Corso Alberto Pio n. 55 nel Comune di Carpi (MO), a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. Le diffusioni musicali devono essere effettuate:
  - a. esclusivamente nelle giornate e negli orari indicati nella relazione e non possono protrarsi oltre le ore 23:30 dal mercoledì al giovedì e la domenica, mentre il venerdì e il sabato, come proposto dal Gestore, la diffusione musicale deve terminare alle ore 24:00; ogni variazione di giorno e di orario deve essere oggetto di nuova valutazione d'impatto acustico e assoggettata a rilascio di una nuova AUA o a revisione di quella posseduta dal p.e.;
  - b. esclusivamente attraverso l'utilizzo dell'impianto descritto nella Vimpa sopra indicata, senza l'impiego di elementi e componenti aggiuntivi anche temporaneamente installati da terzi; unica eccezione può essere costituita da eventuali dispositivi per la riproduzione del suono (es. tablet, pc, ecc.) che, in ogni caso, devono essere collegati all'impianto di amplificazione e diffusione del suono in dotazione al pubblico esercizio.
2. La configurazione delle sorgenti utilizzate dal pubblico esercizio (marca, modello, caratteristiche acustiche, localizzazione, ecc.), fatti salvi gli adeguamenti prescritti con il presente titolo ambientale, deve essere esclusivamente quella descritta nella Vimpa redatta e sottoscritta dal TCA incaricato dalla ditta (rif. Vimpa datata 31/10/2025, in atti al PG del Comune di Carpi al n. 79415/25 e di Arpae al n. 210773 del 27/11/2025.) e successiva integrazione agli atti del PG del Comune di Carpi al n. 11000 del 16/02/2026 e di Arpae al n. 29782 del 16/02/2026.
3. Al fine di evitare il superamento dei limiti, l'impianto di diffusione musicale deve essere tarato in modo da mantenere:
  - al centro del dehor/area tavoli locale un livello sonoro massimo uguale a 64 dBA;
  - al centro della galleria/frontera dehor locale un livello sonoro massimo uguale a 65.5 dBA;
  - all'esterno fronte ricettori C.so A. Pio 7- fronte galleria, un livello sonoro massimo uguale a 62 dBA.A tal fine, visto che l'impianto è in condizioni di raggiungere livelli sonori maggiori, il titolare del pubblico esercizio deve tarare, sotto la supervisione del T.C.A. incaricato, i limitatori di segnale installati e dotarli di idoneo blocco antimanomissione meccanico costituito, ad esempio, da uno sportellino con chiusura a lucchetto, in sostituzione del blocco fissato con viti.  
Tutte le chiavi dei dispositivi di blocco devono essere conservate dal TCA incaricato dal pubblico esercizio; una copia delle chiavi deve essere consegnata al Settore Ambiente - Transizione Ecologica del Comune di Carpi, per consentire i controlli di competenza; nessun altro frequentatore del pubblico esercizio (titolare, dipendenti, artisti, avventori, manutentori. ecc.) deve avere a disposizione la chiave del dispositivo di blocco installato.

4. Eventuali DJ esterni al locale devono collegarsi direttamente al mixer per i canali destro e sinistro in quanto il limitatore di segnale deve essere posto fra il mixer e l'amplificatore.
5. Il titolare del pubblico esercizio, entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione unica del SUAP (attestata dall'avvenuta consegna della pec), deve trasmettere alla pec del Comune di Carpi (pec [ambiente@pec.comune.carpi.mo.it](mailto:ambiente@pec.comune.carpi.mo.it)) e ad Arpae (pec [modena@pec.arpae.it](mailto:modena@pec.arpae.it)), una relazione, sottoscritta da Tecnico Competente in Acustica, contenente i seguenti elementi:
  - a. la descrizione dei dispositivi installati conformemente alle prescrizioni indicate al punto 3 per mantenere il livello sonoro indicato e impedire la manomissione delle impostazioni dei limitatori di segnale, accompagnata da idonea documentazione fotografica esplicativa;
  - b. indicazione del nominativo del Tecnico Competente in Acustica incaricato dalla ditta anche per i successivi adempimenti connessi all'esercizio delle sorgenti sonore;
  - c. specifica asseverazione inerente l'impossibilità di eludere, attraverso la gestione remota dell'impianto, i controlli manuali impostati sul limitatore di segnale.
6. La documentazione indicata al punto 5, una volta acquisita formalmente agli atti, ed eventualmente sottoposta a parere di Arpae, costituisce un addendum tecnico dell'autorizzazione e, senza necessità di rilasciare ulteriori atti, rappresenta il nuovo riferimento per l'attività di controllo esercitata dagli organi deputati a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel titolo ambientale.
7. Qualora i dispositivi antimanomissione dei limitatori di segnale venissero modificati, i cambiamenti devono essere comunicati, tramite PEC, al Settore Ambiente - Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 5 giorni successivi alle modifiche intervenute.
8. In caso di sostituzione del TCA incaricato dalla ditta, il nominativo del nuovo tecnico deve essere comunicato, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, entro i 15 giorni successivi alla nomina del nuovo incaricato; il nuovo TCA deve ricevere dal precedente incaricato i dispositivi di accesso ai meccanismi di blocco delle impostazioni dei limitatori di segnale (chiavi o quant'altro).
9. Ogni variazione dell'impianto di diffusione musicale autorizzato deve essere assoggettata, oltre che ad un nuovo intervento di taratura/regolazione, anche alla presentazione di un nuovo documento di impatto acustico a corredo di specifica istanza per ottenere un nuovo titolo ambientale o la revisione di quello in possesso del p.e.  
La sostituzione dei componenti che costituiscono l'impianto elettroacustico con dispositivi identici non è soggetta a presentazione di un nuovo documento di impatto acustico, ma a semplice comunicazione, sottoscritta e trasmessa, tramite PEC, al Settore Ambiente – Transizione ecologica del Comune di Carpi, da parte del TCA incaricato dalla ditta; la comunicazione suddetta, tuttavia, deve essere accompagnata da specifica attestazione del TCA in merito agli interventi effettuati, ivi compresa la verifica di conformità delle regolazioni/impostazioni rispetto alla configurazione autorizzata.
10. All'interno e all'esterno del pubblico esercizio è vietato:
  - a. lo svolgimento di attività musicali del genere DJ-Set o simili che utilizzino impianti di amplificazione e diffusione diversi dall'impianto autorizzato con il presente nulla osta;
  - b. esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), Karaoke o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili).Per poter esercitare tali attività è possibile produrre istanza di modifica del presente nulla osta, previa presentazione, e positiva valutazione, di specifica documentazione d'impatto acustico che certifichi, anche per tali tipologie d'attività, il rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa.
11. Eventuali manifestazioni rumorose svolte all'aperto, e classificabili come "temporanee" in base alla normativa vigente, non sono ricomprese nel presente nulla osta e devono essere autorizzate, anche in deroga ai limiti acustici di zona, secondo le disposizioni contenute nel vigente "Regolamento comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee".  
Per garantire l'osservanza dei limiti acustici prescritti dal suddetto Regolamento, anche nel corso delle eventuali manifestazioni temporanee organizzate dal pubblico esercizio, deve essere diffusa esclusivamente musica riprodotta, assoggettando l'impianto a sistema che consenta di garantire un livello di 70 dBA in facciata degli edifici più esposti (limitatore al mixer o diffusori acustici limitati), mentre

restano vietate le esibizioni dal vivo con utilizzo di strumenti amplificati e non (solisti, band o altro), il Karaoke, o altre attività con utilizzo di microfoni amplificati e non (es. cabaret o simili), salvo dimostrazione che tali attività possono essere esercitate nel rispetto del limite acustico sopra indicato.

12. Durante le serate d'apertura l'attività all'interno e all'esterno del locale deve essere svolta, sempre e comunque, con minimizzazione del disturbo nei confronti dei recettori (art. 11 della L.R. 9/2011), con particolare riferimento alle fasce orarie notturne.  
A tal fine, oltre al rispetto di quanto indicato ai punti precedenti, il titolare del pubblico esercizio, nelle proprie pertinenze (locali interni e spazi esterni), deve adottare protocolli gestionali e sistemi di controllo che consentano di ridurre i rumori superflui, anche a carattere impulsivo, prodotti dal comportamento dei dipendenti e degli avventori (urla, schiamazzi, toni di voce eccessivi, movimentazione rumorosa di tavoli, sedie, bicchieri e vetreria in genere, ecc.).
13. Il presente titolo ambientale si riferisce esclusivamente all'utilizzo delle sorgenti valutate nella Vimpa e successiva integrazione nelle condizioni d'esercizio ivi descritte e in conformità alle prescrizioni sopra indicate; diffusioni musicali a carattere ordinario effettuate in condizioni diverse (es. musica, anche di sottofondo, diffusa durante tutto l'arco della settimana negli orari d'apertura del p.e.), o l'utilizzo di altre sorgenti di rumore, sono soggette alle disposizioni di cui all'art. 8 comma 5 (comunicazione) o comma 6 (nulla osta) della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
14. Per ogni violazione alle prescrizioni contenute nella vigente normativa in materia di inquinamento acustico e/o nel presente titolo ambientale:
1. sono applicate, in relazione alla violazione accertata, le sanzioni previste dall'art. 10 della legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", ossia:
    - a. per il superamento dei limiti prescritti dal DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 2);
    - b. per la violazione delle disposizioni dettate con il presente nulla osta in applicazione della legge 447/95: da euro 500,00 a euro 20.000,00 (rif. L. 447/95 - art. 10, comma 3);
  2. il verbale di accertamento della violazione sarà trasmesso, a cura dell'organo di controllo, all'ufficio competente per l'ambiente del Comune di Carpi per il prosieguo di competenza, ossia:
    - a. in caso di superamento dei limiti acustici prescritti DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore": predisposizione e adozione, ai sensi dell'art. 9 della legge 447/95, di eventuale ordinanza sindacale finalizzata a inibire l'utilizzo delle sorgenti sonore fino al completo ripristino della conformità delle immissioni acustiche;
    - b. per le violazioni delle disposizioni dettate con il presente titolo ambientale in applicazione della legge 447/95: predisposizione e adozione di eventuale provvedimento dirigenziale finalizzato alla revisione del nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 8 comma 6 della legge 447/95.

Il provvedimento di revisione, in funzione della natura, gravità e reiterazione delle violazioni accertate, può prevedere:

- la modifica delle prescrizioni già impartite (es. riduzione temporanea o permanente degli orari di funzionamento delle sorgenti sonore, ecc.);
- l'introduzione di ulteriori prescrizioni (es. modifica/potenziamento dei sistemi di contenimento del rumore, limitazioni nell'utilizzo di determinate sorgenti, ecc.);
- la sospensione del nulla osta;
- la revoca del nulla osta.

15. In ogni caso, anche in assenza di rilievi fonometrici, qualora il livello di emissione delle sorgenti sonore di un evento specifico fosse ritenuto disturbante, è possibile applicare la norma di cui all'art. 26 del vigente regolamento di Polizia Urbana dell'Unione delle Terre d'Argine.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**